

<b>Imprese artigiane ORAFE - ARGENTIERE</b>		<b>Divisore orario</b>	173
CCNL del 24.04.2018 e Accordo di Rinnovo del 17.12.2021		<b>Coefficiente giornaliero</b>	26
CCRL 2.11.2010		<b>Mensilità</b>	13
		<b>Orario settimanale</b>	40
	<b>Cod. COVeneto: 7500</b>	<b>Cod. EBAV: AC</b>	<b>Cod. CNEL: C030</b>
			<b>Cod. EMENS: 116</b>

Tabella in vigore dal 01.01.2022

**Tabella applicabile alle imprese artigiane dei settori orafa, argentiero, della bigiotteria e dell'orologeria ed affini:** orafi, argentieri, cassai, incisori, incastonatori, bigiottieri, smaltatori e miniaturisti, gioiellieri, lavorazione pietre preziose imprese galvaniche che lavorano esclusivamente per il settore orafa/argentiero, lavorazione pietre dure, attività di realizzazione modelli

Liv.	Qualifiche	Retribuzione tabellare 01/01/2022	I.R.R.	Totale	
				Mensile	Orario
Q	Quadro	1.780,17	71,01	1.851,18	
1°	Impiegato funzioni direttive	1.780,17	71,01	1.851,18	
2°	Impiegato tecn/amm/funz. dir.	1.658,54	63,27	1.721,81	
	Operaio super	9,58694	0,36572	9,95266	
3°	Impiegato tecnico-amministrativo	1.509,70	53,45	1.563,15	
	Operaio pecializzato provetto	8,72659	0,30896	9,03555	
4°	Impiegato	1.419,90	48,03	1.467,93	
	Operaio specializzato	8,20751	0,27763	8,48514	
5°	Impiegato	1.365,36	44,93	1.410,29	
	Operaio qualificato	7,89225	0,259711	8,15197	
6°	Impiegato 1 assunzione (dopo 12 mesi acquisisce il 5 liv.)	1.294,52	41,32	1.335,84	
	Operaio comune o operaio adibito a lav. sempl. (dopo 24 m. vedi CCNL)	7,48277	0,23884	7,72162	

Ai lavoratori inquadrati al livello 1Q spetta un'indennità quadri di Euro 70,00 mensili e ai lavoratori impiegati con funzioni direttive inquadrati al livello 1 spetta un'indennità mensile di Euro 50,00.

PERIODO DI PROVA	
Livelli	durata
6° e 5°	4 settimane
4°	6 settimane
3°	7 settimane
<b>impiegati</b>	3 mesi
<b>apprendisti</b>	max 3 mesi

SCATTI DI ANZIANITA'*	
Livello	Importo
<b>Q - 1</b>	33,57
<b>2</b>	29,79
<b>3</b>	24,95
<b>4</b>	22,31
<b>5</b>	20,68
<b>6</b>	18,51

\*Gli aumenti sono corrisposti per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso la stessa azienda.

<b>PREAVVISO - Operai</b>	<b>PREAVVISO - Impiegati</b>		
6 giorni per anzianità di servizio fino a 5 anni	<b>Anni di servizio</b>	<b>Livelli</b>	
8 giorni per anzianità di servizio oltre i 5 anni e fino a 10 anni		<b>Q 1° 2° e 2°bis</b>	<b>3° 4° 5° 6°</b>
10 giorni per anzianità di servizio oltre i 10 anni	fino a 5 anni	1 mese e ½	1 mese
<b>Il preavviso può essere dato in qualunque giorno della settimana.</b>	oltre 5 fino a 10 anni	2 mesi	1 mese e ½
	oltre 10 anni	2 mesi e ½	2 mesi
<b>I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.</b>			

#### NOTE

**RETRIBUZIONE TABELLARE:** è costituita dai minimi previsti dal CCNL 26.06.2011 e dagli aumenti stabiliti dall'Accordo di rinnovo del 24.04.2018. Da luglio 2011 sono conglobati in un'unica voce paga base, contingenza ed EDR.

**I.R.R.:** resta in vigore nei valori previsti dalla contrattazione regionale previgente.

**CONTRIBUZIONE EBAV e SANI.IN.VENETO:** vedi rispettivi siti online.

#### **Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) per imprese non aderenti alla Bilateralità artigiana ( *Accordo Interconfederale Regionale 04.12.2020* ) :**

L'impresa che non versa la contribuzione di primo e secondo livello EBAV è tenuta ad erogare ai dipendenti l'elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) pari a 25 euro lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili.

Tale elemento incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali, ad eccezione del TFR.

L'importo è fisso per ciascun livello di inquadramento e sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito (no riproporzionamento in caso di part-time o lavoro a chiamata).

Allo stesso modo, l'impresa non aderente a Sani.in.Veneto deve corrispondere il medesimo elemento retributivo sopra descritto. L'impresa che non versa la contribuzione al Fondo Sanitario è tenuta a corrispondere ai dipendenti l'importo di 25 euro lordi mensili a titolo di E.A.R.

Nel caso in cui l'impresa non aderisca né ad EBAV né a Sani.In.Veneto, non versando quindi le relative contribuzioni, dovrà corrispondere ai dipendenti l'E.A.R. per un importo pari a 50 euro lordi mensili (€ 25 + € 25).

In aggiunta, l'impresa non aderente EBAV e/o Sani.in.Veneto risponde direttamente dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni offerte dai due enti. Conseguentemente, i lavoratori potrebbero richiedere all'impresa le prestazioni EBAV e/o Sani.in.Veneto a cui avrebbero diritto e l'impresa è tenuta ad erogare i relativi importi previsti dal catalogo EBAV e/o nomenclatore Sani.in.Veneto.

Dal 1° gennaio 2021, l'impresa non aderente dovrà consegnare ai lavoratori in forza (o se neo assunti, al momento dell'assunzione), l'informativa di tutte le prestazioni EBAV (servizi D), desumendola dal sito dell'Ente, nonché il nomenclatore Sani.in.Veneto, scaricabile dal sito del fondo.

Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, dovrà sottoscrivere una dichiarazione attestante il ricevimento. L'azienda dovrà conservare la documentazione relativa alle richieste di erogazione pervenute dai lavoratori e quella attestante la liquidazione degli importi.

L'impresa aderente ad EBAV e a Sani.in.Veneto e versante la relativa contribuzione assolve, invece, ad ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori, potendo altresì accedere alle prestazioni ad essa dedicate.

## APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Assunti dal 15/01/2015

L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e la durata è determinata in relazione alla qualifica da conseguire:

1 Gruppo (livelli 1°,2°,3°): durata 5 anni;

2° Gruppo (livelli 4° e 5°): durata 5 anni;

per gli **impiegati** la durata dell'apprendistato è determinata come segue:

**impiegati amministrativi:** durata 3 anni

**impiegati addetti al centralino:** durata 2 anni

La retribuzione dell'apprendista è determinata dall'applicazione delle percentuali sotto riportate sulla retribuzione tabellare, del livello di destinazione. Non spetta l'IRR.

Gruppo	I sem.	II sem.	III sem.	IV sem.	V sem.	VI sem.	VII sem.	VIII sem.	IX sem.	X sem.
1°	70	70	75	78	80	85	88	92	100	100
2°	70	70	75	78	80	85	88	92	100	100
imp amm	70	70	75	80	85	90				
centralino	70	70	75	80						